

Proposta di Legge
**“Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio
degli enti locali toscani”**

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Finalità

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Contributi

Art. 4 Criteri per l’attuazione degli interventi

Art. 5 Norma finanziaria

Art. 6 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137);

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 approvata del 15 marzo 2017, nonché il programma di Governo di cui alla risoluzione del Consiglio regionale n.1 del 21 ottobre 2020 ;

Vista la Delibera di Consiglio Regionale n. 81 del 18 dicembre 2019 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020. Approvazione”, il cui Allegato 1a) – così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Regionale del 23 giugno 2020 n. 38 “DEFR 2020. Integrazione alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2020”;

Visto il Decreto del 2 agosto 1969 - Ministero Lavori Pubblici (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);

Considerato quanto segue:

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo della cultura ed alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, ha caratterizzato il proprio spazio di indirizzo strategico, così come attestato nel Programma regionale di sviluppo 2016-2020, associando e coniugando - anche operativamente - i temi della conservazione, della valorizzazione e della fruizione dei beni culturali, temi peraltro ribaditi anche dal programma di Governo di cui alla risoluzione del Consiglio Regionale n.1 del 21 ottobre 2020. ;

2. La Regione Toscana ha improntato le proprie politiche alla garanzia delle migliori condizioni e del più ampio accesso alla cultura e ai beni culturali, in quanto elemento essenziale e necessario per innalzare il livello culturale del paese e promuovere la sostenibilità dello stesso sistema di offerta culturale.

3. La presenza di complessi di beni di proprietà di enti locali chiusi al pubblico perché in stato di abbandono, rivela peculiari opportunità ed esigenze di rigenerazione per la fruizione e di valorizzazione, rappresentando un particolare dato identitario rilevante del territorio

4. È fine prioritario della Regione Toscana garantire la fruibilità del patrimonio culturale con interventi di conservazione, recupero e rifunzionalizzazione delle strutture - nel contesto degli interventi di rigenerazione urbana previsti dall'articolo 125 della l.r. n.65/2014 - e incrementare le possibilità di accesso alla relativa fruizione, mediante interventi volti ad avvicinare il cittadino ai luoghi, ai beni, ai servizi e alle attività culturali.

5. Il recupero dell'accessibilità e della fruibilità pubblica di tali beni e degli edifici e pertinenze connessi rappresenta dunque – attraverso un intervento di rigenerazione urbana – la realizzazione di un obiettivo di valorizzazione del patrimonio artistico, storico e identitario del territorio della Regione e consente di restituire ad usi pubblici beni di particolare pregio e significato. Ciò ai fini di una promozione e valorizzazione dell'appartenenza identitaria per i cittadini residenti e una maggiore capacità di richiamo per i turisti.

Approva la presente legge

Art. 1 **Finalità**

1. La presente legge prevede e disciplina il sostegno finanziario agli enti locali per interventi di parte investimenti finalizzati al recupero e riqualificazione degli edifici del patrimonio di pregio di loro proprietà, nel contesto degli interventi di rigenerazione urbana previsti dall'articolo 125 della l.r. n.65/2014 nonché alla sua piena fruibilità da parte della cittadinanza in quanto elementi significativi del carattere identitario del territorio regionale, nelle sue relazioni con le tradizioni e con le vicende storiche della Toscana in tutte le epoche del suo sviluppo.

Art. 2 **Oggetto**

1. Nell'ambito dell'attività di valorizzazione del patrimonio di rilevanza storica e artistica della Toscana, la presente legge disciplina interventi a sostegno di beni di pregio di proprietà degli enti lo-

cali toscani di cui all'articolo 1, nonché degli edifici e pertinenze in esse inglobati o ad esse connessi, mediante il ripristino della relativa accessibilità agli stessi luoghi.

2. La Regione, nell'ambito delle sue specifiche competenze ed in coerenza con l'articolo 1, sostiene i seguenti interventi:

a) Interventi di conservazione, recupero, rifunzionalizzazione e riqualificazione delle sedi storiche e di pregio di proprietà degli enti locali, in modo da consentire l'accesso e la fruizione degli stessi alla cittadinanza a fini culturali e aggregativi, e in subordine,

b) Interventi di riqualificazione delle sedi storiche e di pregio degli enti locali finalizzate all'uso istituzionale degli stessi.

Art. 3

Contributi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale concede contributi in favore degli enti locali per interventi di cui all'articolo 2, comma 2, nell'ambito di progetti di valorizzazione culturale e di apertura alla cittadinanza, secondo i criteri di cui all'articolo 4.

2. La Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 4 l.r. 21/2020, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con propria deliberazione definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 4

Criteri per l'attuazione degli interventi

1. Possono presentare domanda di concessione dei contributi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 3, c.2, i comuni e gli altri enti locali toscani che, al momento della presentazione della stessa, hanno approvato il progetto definitivo o il progetto esecutivo relativo agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

2. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2 sono valutati sulla base dei seguenti criteri :

- a) valenza storica degli immobili oggetto di intervento, come definiti dall'art. 10 del D.lgs. n. 42/2004;
- b) finalizzazione prioritaria del progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell'accessibilità del pubblico a spazi finora interdetti o difficilmente accessibili alla cittadinanza;
- c) funzionalità degli interventi in coerenza con lo sviluppo delle politiche regionali, ed in particolare di quelle di rigenerazione urbana;
- d) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;
- e) presenza di percorsi attrezzati per persone disabili.

Art.5

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Ai fini della copertura degli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2021-2023, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo :

Anno 2021

- In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 2.500.000,00;
- In aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 2.500.000,00;

Anno 2022

- In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 2.500.000,00;
- In aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 2.500.000,00;

Anno 2023

- In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 2.500.000,00;
- In aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 2.500.000,00;

3. Agli oneri per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge dispiega i suoi effetti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.